

COMUNE DI BUSSOLENGO

(Provincia di VERONA)



Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

**Approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30/03/2021, integrato e modificato con
delibera di C.C. n. 41 del 03/11/2021, delibera di C.C. n. 15 del 24/05/2022 e
delibera di C.C. n. 5 del 21/02/2023**

TITOLO PRIMO: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, PUBBLICHE AFFISSIONI ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	4
CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 Disposizioni comuni	4
Articolo 2 Funzionario Responsabile	4
Articolo 3 Presupposto del canone	4
Articolo 4 Esenzioni di legge	5
Articolo 5 Attività di controllo	6
Articolo 6 Accertamento e riscossione coattiva	6
Articolo 7 Sanzioni ed indennità	6
Articolo 8 Rimborsi e compensazioni	7
Articolo 9 Contenzioso	7
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7
Articolo 10 Disposizioni di carattere generale	7
Articolo 11 Tipologia degli impianti pubblicitari	7
Articolo 12 Autorizzazioni	8
Articolo 13 Presupposto del canone	9
Articolo 14 Soggetto passivo	9
Articolo 15 Modalità di applicazione del canone	9
Articolo 16 Definizione di insegna d'esercizio	10
Articolo 17 Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 18 Dichiarazione	11
Articolo 19 Pagamento del canone	11
Articolo 20 Pubblicità effettuata con veicoli in genere	12
Articolo 21 Mezzi pubblicitari vari	12
Articolo 21 bis Divieti	12
Articolo 22 Riduzioni	12
Articolo 23 Ulteriori esenzioni	13
CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	14
Articolo 24 Tipologia degli impianti delle affissioni	14
Articolo 25 Affissioni - prenotazioni - registro cronologico	15
Articolo 26 Criteri e modalità per l'espletamento del servizio	15
Articolo 27 Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni relative ai necrologi	16
Articolo 28 Modalità delle pubbliche affissioni	17
Articolo 29 Applicazione del canone sulle pubbliche affissioni	17
Articolo 30 Materiale pubblicitario abusivo	18
Articolo 31 Riduzione del canone	18
Articolo 32 Esenzione dal canone	18
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	19
Articolo 33 Disposizioni generali	19
Articolo 34 Tipologie di occupazioni	19
Articolo 35 Occupazioni abusive	20
Articolo 36 Domanda per il rilascio della concessione	21
Articolo 37 Occupazioni di durata massima di tre giorni	22
Articolo 38 Occupazioni d'urgenza	22
Articolo 39 Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	22
Articolo 40 Disciplina delle concessioni di occupazione spazi ed aree pubbliche a scopo benefico o al fine di effettuare raccolte pubbliche occasionali di	24

	fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro	
Articolo 41	Disciplina delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per la propaganda elettorale e per l'esercizio dei diritti civili e politici	24
Articolo 42	Disciplina delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni, eventi e feste nei trenta giorni precedenti le date di svolgimento delle consultazioni elettorali	25
Articolo 43	Occupazione spazi pubblici per piccole feste private	25
Articolo 44	Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione	26
Articolo 45	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali	27
Articolo 46	Obblighi del concessionario	27
Articolo 47	Cauzione	27
Articolo 48	Sospensione, revoca e decadenza della concessione/autorizzazione	28
Articolo 49	Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione per motivi di pubblico interesse	28
Articolo 50	Rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione	29
Articolo 51	Subentro della concessione/autorizzazione	30
Articolo 52	Occupazione da parte di esercizi commerciali/e pubblici esercizi con espositori di merci, fioriere o ingombri similari e tende prive di pubblicità	30
Articolo 53	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	31
Articolo 54	Categorie	32
Articolo 55	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	32
Articolo 56	Modalità di applicazione del canone	32
Articolo 57	Soggetto passivo	33
Articolo 58	Ulteriori esenzioni - esclusioni	33
Articolo 59	Convenzioni	34
Articolo 60	Versamento del canone per le occupazioni	34
	TITOLO SECONDO: MERCATO	35
	CAPO I – CANONE MERCATALE	35
Articolo 61	Presupposto del canone	35
Articolo 62	Domanda di occupazione	35
Articolo 63	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	36
Articolo 64	Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	36
Articolo 65	Occupazioni abusive	36
Articolo 66	Soggetto passivo	36
Articolo 67	Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee	36
Articolo 68	Sanzioni	37
	TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI FINALI	37
Articolo 69	Abrogazioni	37
	Allegato A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	38

TITOLO PRIMO: ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari, il regolamento per l'autorizzazione e installazione della pubblicità e il regolamento dell'arredo urbano attualmente in vigore, approvati con delibere di Giunta e Consiglio Comunale.
5. Il Comune può affidare a terzi, in regime di concessione o a supporto, il servizio di gestione ed applicazione del canone.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Le tariffe del canone unico vengono deliberate dalla Giunta nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal D.L. 267/2000.

Articolo 2 – Funzionario Responsabile

1. Il Responsabile del Servizio Tributi svolge le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione e il rimborso del canone.
2. In caso di concessione della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 – Presupposto del canone

Il presupposto del canone è

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al

pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

Articolo 4 – Esenzioni di legge

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia urbana;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 5 – Attività di controllo

Il Responsabile del Servizio Tributi, in riferimento alle occupazioni permanenti o temporanee oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni/autorizzazioni rilasciate, dispone il recupero dell'omesso o del parziale versamento del canone e della sanzione relativa al medesimo.

Per il recupero delle somme, il Responsabile emette apposito avviso di accertamento motivato.

Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento, entro il termine previsto nell'avviso di accertamento, verrà disposta dall'ufficio competente la revoca della concessione e lo sgombero delle superfici occupate senza titolo.

Articolo 6 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle diverse scadenze fissate nel presente regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 7 – Sanzioni ed indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) – stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi

- pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

Articolo 8 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso o la compensazione di somme versate o non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si fa luogo al rimborso di somme inferiori a € 12,00.

Articolo 9 – Contenzioso

Qualora sorgessero controversie in ordine al rapporto contemplato dal presente regolamento, le parti convengono di comporle in via amichevole e, nel caso ciò non fosse possibile, di rimettere le controversie medesime alla decisione del Giudice competente a seconda delle rispettive competenze.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 10 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 11 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari attualmente in vigore che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale e dal regolamento per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

3. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate in:
 - a) *pubblicità ordinaria opaca o luminosa/illuminata (da intendersi con illuminazione specifica e dedicata, non dipendente dall'illuminazione del locale o della vetrina);*
 - b) *pubblicità effettuata con veicoli;*
 - c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
 - d) *pubblicità varia.*
4. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative ai mezzi pubblicitari si fa riferimento a quanto enunciato nell'art. 47 del Regolamento emanato con il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n° 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto.
È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
5. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) *pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";*
 - b) *pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa";*Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con il predetto D.P.R. del 16 dicembre 1992, n° 495.
6. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile nei casi previsti dalla normativa vigente.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria.
7. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
8. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte e striscioni, di seguito definita "pubblicità da aeromobile";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti, con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Articolo 12 – Autorizzazioni

1. Per le autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria si fa riferimento al Regolamento per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità, al Regolamento dell'arredo urbano e al Piano generale degli impianti pubblicitari, attualmente in vigore.

2. L'installazione di impianti o di altri mezzi pubblicitari è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione e/o concessione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente dal canone oppure sia obbligatoria per legge. L'avvenuto pagamento del canone non sostituisce il titolo autorizzativo.
3. Il canone è dovuto anche per la pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 13 – Presupposto del canone

1. È soggetta al canone la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Ai fini dell'imposizione del canone si considerano rilevanti:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda e diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 14 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone:
 - il titolare dell'autorizzazione relativa al mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso;
 - il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
 - il soggetto che per la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare la dichiarazione di installazione all'Ufficio competente;In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 15 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone sulla pubblicità è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti. Per quanto riguarda le preinsegne e le segnaletiche turistiche e di territorio (segnali di singole attività industriali, artigianali, commerciali e alberghiere) di cui all'art. 7 del regolamento per l'autorizzazione e installazione della pubblicità, anche se collocate su un unico impianto, ad ogni singolo manufatto corrisponde un'autonoma imposizione.
2. Il canone per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie per faccia adibita a pubblicità; ogni faccia deve essere arrotondata singolarmente.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.

4. Il canone per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. Il canone non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. Il canone sulla pubblicità relativo alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolato con l'arrotondamento di cui al comma quinto, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni del canone non sono cumulabili.
11. Il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria.

Articolo 16 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" quelle come definite nel vigente regolamento per l'autorizzazione e l'installazione della pubblicità.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua. In caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno, il canone è commisurato al periodo di esposizione (si considera mese intero se l'esposizione è di durata superiore a 15 giorni). Fanno eccezione i mezzi pubblicitari per i quali viene stabilita una tariffa annuale forfettaria.
5. Per le pubblicità temporanee il canone è calcolato per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria in base a tariffa giornaliera.

Articolo 18 – Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione, il soggetto passivo del canone, prima di esporre qualsiasi materiale pubblicitario, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente, una dichiarazione di inizio pubblicità, su un apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune. La dichiarazione può essere resa anche cumulativa: delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n° 642, modificata dal D.P.R. del 30.12.1982, n° 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione dei mezzi pubblicitari, durante l'anno di competenza, che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla dichiarazione risulti dovuta un'integrazione del canone già pagato per lo stesso periodo, deve essere allegata l'attestazione del pagamento eseguito precedentemente. Nel caso sia dovuto altresì un rimborso da parte del Comune questo provvederà, su richiesta dell'interessato, dopo le necessarie verifiche, entro 180 giorni dalla data della richiesta, a mezzo bonifico bancario, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale permanente ha effetto anche per gli anni successivi a meno che venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. La dichiarazione di cessazione della pubblicità deve essere corredata da idonea documentazione anche fotografica volta a dimostrare che il materiale pubblicitario è stato effettivamente rimosso a far corso dalla data dichiarata.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità: la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e con pannelli luminosi cui al presente regolamento, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie previste nel presente regolamento, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 19 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari inerente a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in rate trimestrali aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.

4. Il canone non è versato qualora esso sia inferiore a dodici (€12) euro.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1, del presente articolo, è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte e striscioni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica il canone a seconda delle tariffe deliberate dalla Giunta.
2. Per pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, si applica il canone a seconda delle tariffe deliberate dalla Giunta.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone a seconda delle tariffe deliberate dalla Giunta.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, a seconda delle tariffe deliberate dalla Giunta.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno, il canone a seconda delle tariffe deliberate dalla Giunta.

Articolo 21 bis - Divieti

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria effettuata mediante il collocamento di volantini di tipo commerciale, ancorché di modeste dimensioni, o di altra oggettistica sui veicoli in sosta.
2. E' altresì vietato il lancio o la distribuzione di volantini, ivi compresi a titolo d'esempio fotografie e avvisi, o altra oggettistica, anche se di piccole dimensioni, effettuata da veicoli in movimento.
3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000, ovvero da euro 25,00 ad euro 500,00.
4. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge 689/1981, con deliberazione della Giunta Comunale potranno essere stabilite sanzioni amministrative pecuniarie maggiori, entro il limite massimo previsto dal D.Lgs 267/2000, per il pagamento in misura ridotta.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le forme di propaganda elettorale disciplinate con Legge 4 aprile 1956, n. 212 e Legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Articolo 22 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) *per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
 - b) *per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici;*
 - c) *per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.*
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo secondo quanto stabilito dal DPR 445/2000. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti auto certificati, il responsabile del procedimento invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, del presente articolo, sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'Ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 23 – Ulteriori esenzioni

1. Sono esenti dal canone per l'esposizione pubblicitaria:
- a) *gli avvisi al pubblico:*
 - 1) *esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;*
 - 2) *riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;*
 - 3) *per eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune;*
 - 4) *esposti direttamente dal Comune sui mezzi di proprietà dello stesso;*
 - b) *la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;*
 - c) *la pubblicità - escluse le insegne - relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
 - d) *la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;*
 - e) *la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili;*
 - f) *la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;*

- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite da disposizioni di legge.
2. Ai fini dell'esenzione dal canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 3. L'esenzione dal canone prevista dalla lettera f) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 4. I soggetti di cui alla lettera g) del primo comma, del presente articolo, devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità una idonea documentazione od auto certificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti comporta l'applicazione del canone sull'esposizione pubblicitaria non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO III – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 – Tipologia degli impianti delle affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila (3.000) abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a dodici (12) metri quadrati per i comuni con popolazione inferiore a trentamila (30.000) abitanti.

Per quanto non disciplinato dal presente capo, si fa riferimento al Regolamento comunale per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e in particolare al Piano generale degli impianti che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale e sulle strade, ai sensi del Codice della Strada (D.lgs del 30/04/1992, n.285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma, deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di una attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente dal Comune sono dallo stesso collocati negli spazi previsti nel piano generale degli impianti, nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissione dirette sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria con applicazione del canone in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità stabilite per le tariffe.

Articolo 25 – Affissioni – prenotazioni – registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio comunale preposto al servizio la prenotazione scritta, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. La precedenza nelle affissioni è stabilita dall'ordine di arrivo delle richieste con allegata l'attestazione di versamento,
3. Il richiedente avrà tempo settantadue ore dalla richiesta protocollata per poter effettuare il pagamento, nel caso questo termine non venisse rispettato si ritiene la richiesta di prenotazione annullata.

Articolo 26 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio comunale o nel luogo da questo indicato, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'Ufficio una copia in più, anche in formato elettronico, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'articolo precedente.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a disposizione l'elenco delle disposizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita eccetto per i manifesti mortuari in quanto disciplinati all'articolo 27.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci (10) giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci (10) giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro dieci (10) giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta (90) giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del

committente presso l'ufficio per trenta (30) giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro trenta (30) giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per trenta (30) giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha l'obbligo di sostituire, gratuitamente, i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta (30) giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20:00 alle ore 7:00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento (10%) del diritto, con un minimo di euro trenta (€ 30,00) per commissione.
15. Presso l'ufficio comunale sono disponibili, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) *le tariffe dell'esercizio;*
 - b) *l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;*
 - c) *il registro cronologico delle commissioni.*

Articolo 27 – Modalità di effettuazione delle pubbliche affissioni relative ai necrologi

Considerata la particolare natura dell'affissione di necrologi, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze delle Agenzie Funebri, i privati cittadini utenti del servizio e le esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, si rende necessario regolamentare il servizio così come di seguito indicato.

Le agenzie di onoranze funebri effettuano direttamente l'affissione e la defissione dei necrologi esclusivamente sugli impianti a ciò destinati di proprietà del Comune di Bussolengo. Le agenzie si occupano altresì della pulizia degli impianti.

Con cadenza mensile, entro la prima settimana del mese successivo, le agenzie dichiarano al Comune di Bussolengo:

- il numero dei manifesti affissi con indicazione delle generalità del *de cuius*;
- l'importo dovuto a titolo di canone sulle pubbliche affissioni.

Contestualmente le agenzie provvedono al versamento di quanto dovuto per canone sulle pubbliche affissioni relativamente al mese precedente presso la tesoreria comunale.

Alle affissioni funebri non sono applicate le maggiorazioni per l'urgenza e le altre maggiorazioni previste nel presente regolamento.

Le affissioni effettuate direttamente in proprio sono soggette al rispetto dei vincoli previsti dal regolamento comunale e conseguentemente alla vigilanza da parte dell'Ente nonché all'applicazione delle sanzioni qualora effettuate in maniera difforme dal regolamento.

Articolo 28 – Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Articolo 29 – Applicazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita dal Comune, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa base.
6. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi dieci giorni.
7. Nel caso di affidamento del servizio delle affissioni a terzi:

- non si applica il canone sulle pubbliche affissioni ai manifesti del Comune di Bussolengo;
- non si applicano l'urgenza ed ulteriori maggiorazioni in caso di affissioni di manifesti del Comune di Bussolengo;
- vengono affissi gratuitamente i manifesti istituzionali (convocazione consiglio comunale, ordinanze sindacali o dirigenziali, avvisi vari) sulle apposite bacheche comunali fino a un massimo annuo di n. 500 manifesti in formato A3.

Articolo 30 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del cinquanta (50) per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 31 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla precedente lettera b) sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'Ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme vigenti, che danno diritto alla riduzione del canone.
4. Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 32 – Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività, funzioni istituzionali del Comune ed eventi di ogni genere organizzati dal Comune, da esso svolti in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui alla lettera a), del suddetto 1 comma, si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le Leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.

2. Per i manifesti di cui alla lettera f), sempre del predetto 1 comma del presente articolo, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti, temporanee o d'urgenza:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti; il concessionario ha la disponibilità dell'area occupata per un periodo comunque non superiore a dieci anni dalla data della concessione;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno e in ogni caso quelle abusive. Si considerano temporanee anche:

- le occupazioni per le quali siano state concesse proroghe che ne hanno prolungato oltre l'anno la durata complessiva;

c) sono d'urgenza le occupazioni per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - di aree eccedenti la superficie concessa;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente o da organi della Polizia Locale, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, e nella misura di cui al comma 3° del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del vigente codice della strada.
3. L'indennità di cui al comma 2° è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del cinquanta per cento (50%). Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a trenta (30) giorni, salvo il potere dell'ente d'accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. Qualora il contravventore non si avvalga della facoltà di eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui alla lettera b) del comma 2° in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Locale che ha contestato l'abuso.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente ed a quelle richiamate alla lettera c) del comma 2. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c. al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal Codice della Strada.
6. Qualora il contravventore non ottemperi a quanto disposto al precedente comma 5, lettere b) e c), il Dirigente competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali,

assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 36 – Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Patrimonio domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione. La domanda, in forma scritta e in regola con la disciplina dell'imposta di bollo può essere consegnata:
 - a mano all'Ufficio Protocollo;
 - spedita via mail o PEC;
 - accedendo anche dallo Sportello Telematico;
 - presentata esclusivamente mediante SUAP utilizzando il portale Impresa in un giorno per le pratiche di occupazione permanente e occupazione temporanea per interventi edilizi.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata almeno venti (20) giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. *l'indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e della residenza o domicilio, o la ragione sociale o denominazione e sede legale se non si tratta di persona fisica, del codice fiscale o della eventuale partita IVA del richiedente;*
 - b. *l'indicazione del tipo di area o spazio pubblico che si chiede di occupare, della sua ubicazione, nonché l'estensione e delimitazione del tratto da occupare;*
 - c. *l'indicazione, in relazione alle distinzioni tra tipologie di aree e di occupazioni considerate nel presente regolamento, del tipo di occupazione e delle finalità della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eventualmente eseguire, e delle modalità d'uso di queste;*
 - d. *l'indicazione se l'occupazione è temporanea o permanente; in caso di occupazione temporanea dovrà essere indicato l'esatto periodo richiesto.*
 - e. *per le occupazioni permanenti la durata è di anni 1 (uno) e la loro disciplina è dettata dal successivo articolo.*
 - f. *per le occupazioni permanenti la durata è di anni 1 (uno), e confermata per l'anno successivo, fino ad un massimo di anni 10, così come disciplinato dal successivo articolo 50.*
 - g. *Ricevuta pagamento dei diritti di segreteria, se dovuti.*
5. La domanda deve essere corredata della necessaria documentazione tecnica, in particolare di una dettagliata planimetria, salvo che per le piccole occupazioni temporanee. Per queste ultime l'ufficio Patrimonio può però richiedere la presentazione, se lo ritiene necessario, di un disegno illustrativo dello stato di fatto o di fotografia, da cui risultino le dimensioni della sede stradale o dell'area occupata e il posizionamento dell'ingombro. Se l'occupazione è collegata ad attività di commercio, il richiedente deve autocertificare il possesso della licenza commerciale per l'esercizio dell'attività.
6. In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento li richiede al soggetto che ha presentato la domanda, fissando un termine non inferiore a

quindici (15) giorni. Scaduto tale termine senza la produzione dei documenti richiesti, la domanda è archiviata. Qualora il responsabile del procedimento, a completamento dell'istruttoria, ritenga necessario far effettuare dall'ufficio Tecnico Comunale un sopralluogo, le relative spese saranno addebitate al richiedente nella misura forfettaria di Euro trenta (€ 30,00).

Articolo 37 – Occupazioni di durata massima di tre giorni

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per attività edilizie, traslochi e manutenzioni varie (taglio siepi, tinteggiature, ecc.) fino ad un massimo di tre giorni, è competente il Comando di Polizia Locale. Il richiedente dovrà inviare apposita comunicazione, anche a mezzo e-mail, al Comando. L'avvenuto pagamento del canone approvato dalla Giunta Comunale costituirà titolo autorizzativo per l'occupazione.
2. Le occupazioni di durata inferiore alle quattro (4) ore relative alle attività elencate al precedente comma 1 sono esenti dal pagamento della relativa tariffa per occupazione suolo pubblico e sono soggette a semplice comunicazione.
3. Per le occupazioni di superficie non superiore a mq. tre (3) effettuate nei giorni di mercato da parte di promoter o espositori che non effettuano vendite dovrà essere seguita la stessa procedura di cui al precedente comma 1.

Articolo 38 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. *adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;*
 - b. *dare preventiva comunicazione, prima dell'inizio dell'occupazione, al Comando di Polizia Locale ed all'Ufficio competente al rilascio, via e-mail o PEC, dell'occupazione che verrà effettuata. Sarà cura dell'ufficio competente provvedere al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;*
 - c. *presentare la domanda o la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.*
3. L'ufficio competente al rilascio dell'eventuale concessione in sanatoria provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Articolo 39 – Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad acquisire dagli Uffici o Settori Comunali competenti i necessari pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di cinque (5) giorni dalla data della relativa richiesta, trascorsi inutilmente i quali si intenderanno acquisiti favorevolmente. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'istruttoria, valuta l'opportunità di indire apposita Conferenza di Servizi o di richiedere il parere di altri Uffici, Settori od autorità esterni al Comune.

2. Il termine per la conclusione del procedimento, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge, è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:
 - a. trenta (30) giorni per le occupazioni permanenti;
 - b. venti (20) giorni per le occupazioni temporanee.Il termine può essere interrotto per una volta qualora si renda necessario procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o di rettifica dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione, e riprende a decorrere ex novo dalla data di ricevimento della stessa.

Sono comunque rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
3. Il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante, salvo per i casi di occupazione d'urgenza.
4. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti l'attività svolta dai medesimi sulle aree stesse.
5. Il provvedimento amministrativo comunale autorizza solo l'occupazione di suolo pubblico e, pertanto, il concessionario dovrà munirsi di tutte le altre eventuali necessarie autorizzazioni.
6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.
7. Le spese per imposte, tasse, diritti e quelle inerenti o conseguenti al rilascio dell'atto di concessione, sono ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.
8. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data indicata nella medesima, fatto salvo quanto previsto in caso di subingresso.
9. La concessione/autorizzazione viene revocata qualora non venga attivata nel termine di due (2) mesi dalla data di rilascio. I due mesi decorreranno dall'accertamento effettuato in tal senso dal Comando di Polizia Municipale. Sono comunque fatte salve le mancate attivazioni della concessione/autorizzazione derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.
10. Se la concessione/autorizzazione è già stata attivata l'esercizio della stessa può essere interrotto per un periodo massimo di mesi uno (1). Qualora detto periodo si prolungasse oltre un (1) mese la concessione/autorizzazione sarà revocata. Sono, comunque, fatte salve le interruzioni derivanti da cause di forza maggiore, compresi i motivi di salute, purché adeguatamente documentate.
11. In caso di occupazione temporanea la variazione dell'inizio effettivo dell'occupazione rispetto a quello richiesto non costituisce titolo per il rimborso del canone dovuto. La variazione predetta dovrà in ogni caso essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Patrimonio.
12. Nel caso in cui sia richiesta da più persone l'occupazione della stessa area pubblica, la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda, fatto salvo quanto previsto da specifiche normative. Per le domande presentate nel medesimo giorno si provvederà mediante sorteggio alla presenza degli interessati.
13. Costituisce pregiudiziale causa ostativa alla emissione o rinnovo dell'autorizzazione o concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi inerenti al canone oggetto del presente

Regolamento. In caso di diniego alla emissione o rinnovo dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Articolo 40 – Disciplina delle concessioni di occupazione spazi ed aree pubbliche a scopo benefico o al fine di effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro

1. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a scopo benefico e/o al fine di effettuare raccolte occasionali di fondi ex art. 143 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986) dovrà essere presentata idonea richiesta, ai sensi dell'articolo 37.
2. Le occupazioni di suolo per gli scopi e con le modalità sopra indicate sono ammesse, esclusivamente, per un massimo di quarantotto (48) ore con un intervallo, tra una richiesta e l'altra di norma di sessanta (60) giorni.
3. Dovranno, altresì, essere rispettate le seguenti condizioni:
 - *dovrà essere garantita la circolazione pedonale e veicolare;*
 - *devono essere garantiti gli accessi alle civiche abitazioni, ai passi carrabili e gli affacci alle attività commerciali esistenti;*
 - *qualora fossero rilasciate per errore due concessioni per un medesimo spazio, la priorità è concessa a chi aveva presentato per primo la richiesta. L'altro titolare di concessione potrà occupare un'area diversa da quella assegnata erroneamente, d'intesa con la Polizia Locale;*
 - *devono essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, urbanistica;*
 - *dovranno essere acquisiti nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.*

Articolo 41 – Disciplina delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per la propaganda elettorale e per l'esercizio dei diritti civili e politici

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche allo scopo di esercitare propaganda elettorale ai sensi delle leggi 04/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 nonché per l'esercizio dei diritti civili e politici è gratuita.
2. Le domande, che dovranno pervenire all'ufficio protocollo almeno cinque (5) giorni prima della prima data per la quale è richiesta l'occupazione, sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegato B) al D.P.R. del 26.10.1972, n. 642, se presentate nei trenta (30) giorni antecedenti la data di svolgimento delle consultazioni elettorali e/o referendarie; sono, pertanto, assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo nella misura stabilita dalla legge le istanze e le concessioni presentate al di fuori dei trenta (30) giorni predetti.
3. Gli spazi pubblici verranno assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. In caso di sovrapposizione delle richieste (stesso luogo, stesso giorno e stessa ora), l'assegnazione verrà effettuata, dal Comando di Polizia Municipale, seguendo un criterio di rotazione al fine di evitare possibili monopoli da parte di singoli soggetti su porzioni del suolo pubblico nonché al fine di operare per un'equa distribuzione degli spazi pubblici nei confronti di tutti i soggetti interessati.
5. Il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire fino al venerdì antecedente l'inizio delle operazioni di voto.
6. Nei giorni di mercato l'occupazione potrà essere autorizzata all'interno dello stesso solo con un tavolino, due sedie ed eventualmente un gazebo e una bandiera o stendardo in area da concordare il giorno dell'occupazione con il comando di Polizia Locale.

7. Le richieste di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, purché inferiori ai dodici (12) metri quadrati per ogni occupazione.

Articolo 42 – Disciplina delle concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni, eventi e feste nei trenta giorni precedenti le date di svolgimento delle consultazioni elettorali

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche venga richiesta per lo svolgimento di particolari iniziative, eventi, manifestazioni folkloristiche e/o musicali che richiedano un'area superiore ai dodici (12) mq., la domanda deve pervenire all'ufficio Patrimonio almeno quindici (15) giorni prima della prima data per la quale è richiesta l'occupazione.
2. I richiedenti dovranno presentare il modulo predisposto dal comune e debitamente pubblicato sul sito.
3. Saranno tenuti in considerazione per la concessione degli spazi, oltre ai criteri previsti dal presente regolamento, anche valutazioni inerenti la sicurezza e l'ordine pubblico, la sicurezza stradale e il decoro urbano.
4. Ciascun gruppo autorizzato all'occupazione dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione (palco, energia elettrica, transenne, impianto audio, ecc.). Non saranno messi a disposizione personale, attrezzature, beni mobili, ecc. di proprietà del Comune.
5. Le aree pubbliche individuate per lo svolgimento delle iniziative di cui al presente articolo sono le seguenti:
 - *Piazza XXVI Aprile*
 - *Piazza del Grano*
 - *Piazza dello Zodiaco*
 - *Piazzale Vittorio Veneto*
 - *Piazza Caduti in Guerra (Frazione di San Vito al Mantico).*
6. Le concessioni di cui al presente articolo sono soggette al pagamento del canone per occupazione suolo pubblico e dovranno essere acquisiti nulla osta ed autorizzazioni eventualmente prescritti da altre disposizioni di legge.
7. Le richieste di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegato B) al D.P.R. del 26.10.1972, n. 642, se presentate nei trenta (30) giorni antecedenti la data di svolgimento della consultazione.

Articolo 43 – Occupazione spazi pubblici per piccole feste private

1. È consentito lo svolgimento della festa di compleanno per bambini di età inferiore ad anni dodici (12) presso le seguenti aree pubbliche:
 - *Area verde presso gli impianti sportivi di Via Molinara*
 - *Parco giochi Nieder - Olm di Via A. de Gasperi;*
 - *Parco giochi Baden Powell di Via Virgilio;*
 - *Parco giochi di Via Flavio Gioia;*
 - *Parco giochi di Via Piemonte antistante le scuole (fraz. San Vito al Mantico);*
 - *Parco giochi di Via Livatino (frazione di San Vito al Mantico);*
2. Gli interessati dovranno presentare istanza all'Ufficio Patrimonio sul modulo allo scopo predisposto e disponibile sul sito almeno otto (8) giorni prima della data richiesta.
3. La relativa autorizzazione è subordinata al pagamento del canone stabilito dalla Giunta Comunale.
4. Gli eventi oggetto del presente articolo possono svolgersi esclusivamente nell'arco orario fra le 15:00 e le 19:00.
5. La concessione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso o a terzi dall'occupazione;
 - Custodire con la diligenza del buon padre di famiglia i prati, gli arbusti, le fioriture e la vegetazione in generale, nonché gli arredi e gli impianti esistenti;
6. Il concessionario è obbligato a mantenere e lasciare in condizione d'ordine e pulizia l'area occupata e provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Articolo 44 – Disciplina della concessione di occupazione suolo annesso a pubblici esercizi con tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere e norme generali di esposizione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere viene rilasciata al proprietario/titolare dell'azienda commerciale solo negli spazi antistanti il pubblico esercizio richiedente. L'area di occupazione dovrà pertanto corrispondere all'affaccio della vetrina di pertinenza dell'attività. Nel caso di percorsi porticati o alberati l'occupazione dovrà avvenire nella fascia tra le colonne o tra le alberature. Fatti salvi i diritti di terzi, potranno essere valutate richieste di occupazione di suolo pubblico anche in spazi non antistanti il pubblico esercizio, purché siano nelle immediate vicinanze dello stesso ed alla condizione essenziale che i terzi interessati concedano nulla-osta a tali occupazioni. Nel caso in cui nei locali antistanti tale area di occupazione venga successivamente ad insediarsi un altro pubblico esercizio che faccia richiesta di occupazione di suolo, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione degli arredi su semplice richiesta del Comune, con revoca della concessione di occupazione.
2. Obblighi del titolare della concessione di occupazione di suolo annessa a pubblici esercizi:
 - a) *le richieste di concessione di suolo pubblico dovranno specificare il periodo di durata dell'occupazione;*
 - b) *per motivi di decoro, nei casi di chiusura dell'esercizio e/o non utilizzo del plateatico per più di venti giorni, gli arredi dovranno essere rimossi e l'area dovrà essere lasciata completamente libera. Nei giorni di riposo settimanale, e per gli esercizi interessati dal mercato settimanale del Giovedì, tavoli, sedie, ombrelloni potranno rimanere accatastati all'esterno, purché non arrechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e al regolare svolgimento del mercato settimanale;*
 - c) *l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio. E', comunque, facoltà dell'Amministrazione inserire nel provvedimento di concessione ulteriori prescrizioni;*
 - d) *qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione potrà essere ridotto. Nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione di occupazione;*
 - e) *dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi.*
 - f) *dovranno essere rispettati i limiti massimi di immissione del rumore come previsto dalle norme vigenti in materia;*
3. L'arredo per l'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, espositori vari, eccetera, dovrà essere conforme a quanto stabilito nel vigente "Regolamento dell'arredo urbano".
4. Tutte le occupazioni dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 45 – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici.
2. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, già titolari di concessione/autorizzazione annuale in corso di validità, per lavori di durata complessiva fino a quarantotto (48) ore, che devono essere eseguiti su condotte e/o impianti esistenti, possono intervenire previa comunicazione via PEC/e-mail all'ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori Pubblici al Comando di Polizia Locale.
3. Per gli interventi che comportano importanti manomissioni stradali sarà richiesta apposita cauzione, che verrà quantificata di volta in volta dall'ufficio tecnico comunale sulla base del tipo di intervento che verrà effettuato, in conformità al successivo art.47.

Articolo 46 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) *eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di alcuna indennità;*
 - b) *custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e di esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;*
 - c) *comunicare all'ufficio che ha rilasciato l'atto, entro trenta (30) giorni, eventuali variazioni anagrafiche o della ragione sociale, o altri dati riportati nella concessione;*
 - d) *sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti al Comune stesso o a terzi dall'occupazione;*
 - e) *rispettare il divieto di subconcessione e di trasferimento o cessione a terzi della concessione/autorizzazione;*
 - f) *versare il canone alle scadenze previste;*
 - g) *non danneggiare i prati, gli arbusti, le fioriture e la vegetazione in generale, nonché gli arredi e gli impianti esistenti, mantenendo in condizione d'ordine e pulizia l'area occupata;*
 - h) *limitare l'occupazione allo spazio assegnato nella concessione e non prostrarla oltre la durata stabilita;*
 - i) *osservare le norme vigenti compresa quella urbanistica, igienico sanitaria, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, ecc.*

Articolo 47 – Cauzione

1. Per le occupazioni temporanee per attività edilizia e per le occupazioni che comportano manomissioni del suolo richiesto, il Comune potrà chiedere, a garanzia del corretto ripristino del suolo pubblico concesso, una somma a titolo di cauzione infruttifera, da versare in contanti o su conto corrente postale,

oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa per un importo da identificarsi dall'ufficio Tecnico Comunale, a seconda dei casi, tra un minimo di Euro cinquanta (€ 50,00) ad un massimo di Euro trecento (€ 300,00) al mq.

2. La cauzione dovrà essere presentata prima del rilascio della relativa autorizzazione e verrà svincolata entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di fine occupazione, a patto che sia stata rispettata dall'occupante ogni condizione prevista nell'atto di concessione e nel presente Regolamento. Nel caso in cui venga accertato che il suolo pubblico non sia stato ripristinato a regola d'arte, la cauzione sarà incamerata dal Comune, fatta salva la risarcibilità di eventuali ulteriori danni.

Articolo 48 – Sospensione, revoca e decadenza della concessione/autorizzazione

1. La concessione viene sospesa fino a sette giorni per recidiva nella violazione delle prescrizioni in essa contenute o delle disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo pubblico. La recidiva si verifica quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte entro 12 mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. In caso di ulteriore violazione verificatasi dopo la notifica del provvedimento di sospensione sopra citato, ed entro 12 mesi dalla stessa, è dichiarata la decadenza della concessione.
2. La concessione è revocata per rilevato omesso pagamento anche parziale del canone, previa diffida a regolarizzare entro il termine di trenta (30) giorni.
3. La concessione può essere sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per esigenze di pubblico interesse.
4. Il provvedimento di concessione è soggetto a decadenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano ai dirigenti competenti al rilascio della concessione/autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
6. Ai casi di sospensione, revoca e decadenza previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative alla restituzione ed al rimborso del canone, tranne che nei casi di cui al precedente comma 3°.
7. Il canone già versato per il periodo successivo alla decadenza o alla revoca sarà trattenuto a titolo di penale, nei casi contemplati nei precedenti commi 1° e 2°.

Articolo 49 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione per motivi di pubblico interesse

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposte dal Comune per motivi di pubblico interesse, per un periodo superiore a quindici (15) giorni, danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita al solo periodo di mancata occupazione. Il Comune provvederà direttamente al rimborso entro novanta (90) giorni dai provvedimenti di cui sopra.
3. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione dell'occupazione per limitati periodi di tempo, (per periodi non superiori ai quindici (15) giorni oltre i quali si applica il precedente punto 2.), in occasione di fiere, mercati, manifestazioni od altro, il concessionario deve lasciare libero il suolo su semplice richiesta del Comune per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzi di sorta. In caso di

inerzia dell'interessato vi procederà d'ufficio il competente settore comunale, con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

4. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla notifica di un atto di diffida a riprendere l'esercizio dell'attività entro 2 mesi dalla data della notifica summenzionata. Ove non sia ripresa l'attività o non siano state compiute le opere cui è obbligato il titolare della concessione/autorizzazione, oltre al provvedimento di revoca, il competente settore comunale potrà provvedere d'ufficio al ripristino dello stato dei luoghi con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.
5. I provvedimenti di cui ai commi precedenti spettano ai dirigenti competenti al rilascio della concessione/autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
6. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'ufficio che ha rilasciato l'atto, da presentare con un preavviso di 30 (trenta) giorni per le occupazioni permanenti, sette (7) giorni per le occupazioni temporanee superiori alle quarantotto (h.48) ore; se la rinuncia avviene nei termini sopra indicati si provvederà alla restituzione del canone versato. Per le occupazioni temporanee: se la rinuncia viene presentata con un preavviso minore dei sette (7) giorni previsti, si provvederà alla restituzione del canone versato, decurtato del periodo necessario a coprire il preavviso dei sette (7) giorni di cui sopra. Se la rinuncia viene presentata quando l'occupazione è in corso, non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto, ad eccezione di fatti intervenuti, estranei alla volontà del concessionario o non preventivabili al momento della richiesta di occupazione del suolo pubblico (sono esclusi gli impedimenti di carattere atmosferico). In tal caso si provvederà alla restituzione del canone versato, decurtato del periodo dei sette giorni (7) di preavviso e del periodo di occupazione (anche se non effettiva, in quanto intesa come riserva dell'area). Per le occupazioni max 48 ore, qualora la rinuncia avvenga il primo giorno dell'occupazione stessa (in tal caso, data la brevità, sono ammissibili gli impedimenti di carattere atmosferico), non si procederà al rimborso, ma al solo differimento della data di occupazione, con compensazione di quanto versato, purché l'occupazione effettiva non sia in atto. Non sono rimborsabili i diritti di segreteria corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Per le occupazioni permanenti deve essere corrisposta parte del canone quantificato in dodicesimi relativamente al mese in cui è stata comunicata al Comune la rinuncia. In ogni caso, ai fini della restituzione del canone, la decorrenza della rinuncia avrà effetto decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione della stessa.

Articolo 50 – Rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione

1. Le occupazioni permanenti sono considerate automaticamente rinnovate di anno in anno, fino ad un massimo di anni dieci (10), se non viene data disdetta dal concessionario almeno trenta (30) giorni prima della data di scadenza.
Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione/autorizzazione può chiedere la proroga presentando istanza almeno sette (7) giorni prima della scadenza.
Qualora la domanda di proroga per occupazioni temporanee pervenisse oltre il termine di sette (7) giorni la stessa verrà presa in esame soltanto se non risulta agli atti altra domanda di occupazione per l'area interessata.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende prorogare, con l'attestazione che non saranno modificate le condizioni di occupazione, fatta eccezione per il periodo di proroga. Qualora fossero previste modifiche od integrazioni non potrà essere concessa la proroga, ma dovrà essere presentata una nuova istanza.

3. La proroga deve essere rilasciata entro il termine della scadenza della concessione in essere. Qualora il rilascio dell'atto si protraesse oltre la scadenza della concessione in essere, quest'ultima è da considerarsi valida fino alla data di rilascio della proroga. In caso di diniego della proroga il concessionario è tenuto comunque al pagamento del canone per il solo periodo decorrente dalla scadenza sino alla data del diniego.
4. La concessione o autorizzazione verrà prorogata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in corso costituisce motivo ostativo per il rinnovo o la proroga della concessione/autorizzazione.

Articolo 51 – Subentro della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammesso il trasferimento o la cessione ad altri.
2. In caso di richiesta di subentro per affitto d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dell'Ufficio Competente, la concessione sarà aggiornata indicando anche il nominativo di chi esercita l'attività. Il proprietario dell'azienda commerciale rimarrà comunque il titolare della concessione, sino alla scadenza naturale prevista nell'atto originario emanato dal Comune e dovrà provvedere al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo secondo le scadenze previste dal presente Regolamento e delle eventuali sanzioni.
3. In caso di richiesta di subentro per cessione d'azienda, premesso l'aggiornamento dell'autorizzazione commerciale da parte dell'Ufficio competente, non sarà possibile effettuare il subentro nella concessione nel caso vengano accertate delle morosità nel pagamento del canone per le annualità precedenti, anche parziali. In tale caso dovrà essere presentata nuova istanza.
4. Qualora il titolare della concessione /autorizzazione cedesse a terzi un immobile con passi o accessi carrabili, dovrà essere presentata all'Amministrazione apposita domanda.
5. Nelle more dell'istruttoria, il subentrante, in possesso dei requisiti eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione/autorizzazione.
6. Ogni domanda di subentro nella concessione per occupazione di spazi od aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio a carattere permanente, dovrà essere presentata al Settore comunale competente.
7. La domanda di subentro, di cui al precedente comma 5, dovrà essere sottoposta all'esame preventivo del Settore competente che, dopo aver verificato la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante, in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti, potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

Articolo 52 – Occupazione da parte di esercizi commerciali/e pubblici esercizi con espositori di merci, fioriere o ingombri similari e tende prive di pubblicità

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci ed espositori è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale, pertanto l'occupazione è da considerarsi di natura temporanea anche se concessa per

periodi pari o superiori all'anno; le merci e le strutture non possono permanere sul suolo pubblico dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

2. Le fioriere e ingombri similari e tende prive di pubblicità possono essere posizionati previa comunicazione all'ufficio Patrimonio, con allegato le immagini della tipologia che verrà utilizzata e che dovrà essere conforme al piano dell'arredo urbano. I manufatti di cui al presente comma si intendono automaticamente autorizzati decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione.

Articolo 53 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. Per le occupazioni, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
4. Ai fini del calcolo del canone dovuto per l'occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo, pubblico, le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore a mq. 1 sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq.
5. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua. In caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno, il canone è commisurato ai mesi di occupazione (si considera mese intero se l'occupazione è di durata superiore a 15 giorni).
6. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore a ventiquattro (h. 24) ore.
7. Per quanto riguarda l'ubicazione, il territorio comunale è suddiviso in tre zone, come determinate nell'allegato sub. "A"), parte integrante del presente Regolamento Comunale, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
8. L'allegato sub. "A") di cui al comma precedente verrà aggiornato con cadenza quinquennale dalla data dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che la denominazione di nuove zone che potrebbe intervenire nel corso del quinquennio, ricadrà nella 1^a categoria, fino all'aggiornamento dell'allegato sub. "A") di cui al precedente comma.
9. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee poste in essere con autoveicoli ad uso privato realizzate su aree destinate dal comune alla sosta a pagamento, il canone si applica in relazione alle ore effettive di occupazione in base alle tariffe giornaliere ed è commisurato alla superficie occupata e graduato in rapporto all'occupazione medesima. Potranno essere comunque previste o istituite esenzioni e riduzioni. Lo scontrino rilasciato dalle apposite apparecchiature costituisce l'autorizzazione. Alle occupazioni del presente punto prive di autorizzazione sono applicate le sanzioni amministrative stabilite dal D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 54 – Categorie

Agli effetti della determinazione delle tariffe ed in relazione alla natura dell'occupazione effettuata dal concessionario, si distinguono le seguenti categorie:

- a) *Occupazioni effettuate da esercizi commerciali e pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, etc.);*
- b) *Occupazioni effettuate dai vari mercati fissi, precari, agricoli etc. e relative sottocategorie che saranno determinate con delibera di Giunta Comunale;*
- c) *Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti e relative sottocategorie;*
- d) *Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti (parco divertimenti);*
- e) *Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti (settore agricolo);*
- f) *Occupazioni effettuate in occasioni di fiere stand/spazi commerciali (mostra campionaria) e relative sottocategorie;*
- g) *Occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione (bancarelle, chioschi ecc ...) al di fuori di qualsiasi periodo di festività o mercato speciale o sperimentali;*
- h) *Occupazioni effettuate con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune e relative sottocategorie;*
- i) *Occupazioni effettuate per attraversamenti sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- j) *Occupazioni con cavi, condutture sotterranee e aeree, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi;*
- k) *Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;*
- l) *Occupazioni per spettacoli circensi e simili;*
- m) *Occupazioni non previste nelle precedenti categorie.*

Articolo 55 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione (superficie), alla categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, nonché alla durata dell'occupazione.
2. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari in base a tariffa annua. In caso di inizio o cessazione nel corso dell'anno, il canone è commisurato ai mesi di occupazione (si considera mese intero se l'occupazione è di durata superiore a 15 giorni).
4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 56 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato.
2. Il canone può essere maggiorato, a seguito di apposita rendicontazione tecnica, di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del venti per cento (20%) per cento per la parte eccedente i cento (100) mq e fino a mille (1.000) mq, del dieci (10%) per cento per la parte eccedente i mille (1.000) mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del cinque (5%) per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone:
 - a) nel caso di settori in cui è prevista la separazione fra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti che erogano i servizi alla clientela finale (ovvero i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito), è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base al numero delle utenze attivate dalle società che svolgono la vendita (c.d. operatori reseller), moltiplicato per la tariffa forfettaria di euro uno (€1,00). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e deve essere comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio effettuate da imprese che svolgono attività strumentali ed accessorie all'erogazione dei servizi di rete, le quali non hanno alcun rapporto diretto con l'utente finale, è dovuto nella misura minima di 800 euro.
7. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 57 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 58 – Ulteriori esenzioni – esclusioni

1. Sono esenti o escluse dal pagamento del canone e dal pagamento dei diritti di segreteria:
 - a) *Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;*
 - b) *Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;*

- c) *Le occupazioni di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;*
- d) *Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;*
- e) *Gli accessi carrabili con o senza manufatti;*
- f) *Le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;*
- g) *Le occupazioni effettuate con manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dodici (12) metri quadrati;*
- h) *Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;*
- i) *Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;*
- j) *Occupazioni effettuate con fioriere o ingombri simili, purché abbiano un ingombro massimo cadauna di cm. 50x50, e purché posizionate in regola con tutte le autorizzazioni e comunicazioni di cui al precedente art. 52 Per essere esenti le fioriere devono essere posizionate singolarmente con uno spazio minimo tra una e l'altra di almeno 50 cm, nel caso in cui vengano posizionate ad una distanza inferiore, verranno sommate le basi e la somma delle stesse verrà moltiplicata per l'altezza al fine di quantificare il canone dovuto.*
- k) *Occupazioni per operazioni di trasloco che non creino situazioni di particolare intralcio e che siano esercitate secondo le indicazioni impartite dagli organi di polizia stradale e di manutenzione del verde;*
- l) *Occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;*
- m) *Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi;*
- n) *Qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune;*
- o) *Le occupazioni con tende o simili, fissi o retrattili;*
- p) *Le occupazioni temporanee effettuate da associazioni, comitati ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico.*

Articolo 59 – Convenzioni

Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è determinato nella convenzione stessa.

La convenzione nonché la misura del canone applicato, dovranno essere approvate con atto della Giunta Comunale.

Articolo 60 – Versamento del canone per le occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone, dovuto per l'anno del rilascio della concessione o per il rinnovo, deve essere effettuato preventivamente al rilascio della stessa.

2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
3. Per importi superiori ad euro duecentocinquanta (€ 250,00) può essere effettuato in due rate uguali con scadenza 31/03 e 31/10 dell'anno di pertinenza. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate.
4. Particolari richieste da parte del titolare di una concessione/autorizzazione di diversi piani di pagamento o sospensione momentanea dello stesso verranno sottoposte di volta in volta al parere della Giunta Comunale che darà l'indirizzo del caso.
5. Il canone di concessione per le occupazioni permanenti non è dovuto per importi inferiori a dodici euro (€ 12,00).
6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione in via preventiva.
7. Il canone di concessione dovuto per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche è arrotondato all'unità di euro per difetto se la frazione non è superiore ad euro 0,50 o per eccesso se è superiore.
8. Il pagamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

TITOLO SECONDO: MERCATO

CAPO I – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Presupposto del canone

1. A decorrere dal primo gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone di cui al precedente comma si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 delle Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 62 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 22/09/2016.

Articolo 63 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. Il canone è determinato dal Comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati.

Articolo 64 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali (ambulanti fissi) sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di nove (9) ore.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 65 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - *difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;*
 - *che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.*
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali, dei mezzi e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici ed assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 66 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 67 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente con cadenza semestrale (31 marzo – 31 ottobre).
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro trenta (30) giorni dal rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro le scadenze del comma 1. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà

quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o momentaneamente sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Gli ambulanti "precari" al mercato settimanale devono effettuare il versamento prima di accedere allo spazio/posteggio assegnato.

Articolo 68 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del trenta (30%) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.
2. Si applicano anche le sanzioni stabilite nel Capo VI all'art.42 del vigente regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche.

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il regolamento disciplinante l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 17/12/2019;
 - il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2019.

Allegato A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 Zone.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA PRIMA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

n. d'ordine	Codice pkid	Specie	DENOMINAZIONE	FRAZIONE
1	8	VIA	DELL'AGRICOLTURA	
2	20	VIA	ALEARDO ALEARDI	
3	25	VIA	VITTORIO ALFIERI	
4	27	VIA	DANTE ALIGHIERI	
5	30	VIA	DEGLI ALPINI	
6	60	VIA	MAURIZIO ARNESANO	
7	70	VIA	LODOVICO ARIOSTO	
8	80	VIA	DELL'ARTIGIANATO	
9	90	VIA	ASIAGO	
10	95	VIA	DEGLI ASTRIS	
11	110	VIA	AZZOLINI	
12	120	VIALE	VITTORIO BACHELET	
13	125	PIAZZA	MONS. ANGELO BACILIERI	
14	130	VICOLO	BALDANI	
15	150	VIA	BERTO BARBARANI	
16	160	VIA	GIROLAMO BARBIERI	
17	180	VIA	BASSANO	
18	210	VIA	BELVEDERE	
19	230	VICOLO	BERTACCHINA	
20	240	VIA	VITTORIO BETTELONI	
21	260	VIA	BIANCARDIN	
22	280	VIA	BORGHETTO	
23	290	VIA	BORGOLECCO	
24	300	VIA	IPPOLITO PINDEMONTE	
25	320	VIA	BOSSI	
26	325	VIA	BRENNERO	
27	340	VIA	GIOVANNI CABOTO	
28	350	VIA	DON GIOVANNI CALABRIA	
29	370	VIA	CADUTI SUL LAVORO	
30	390	VIA	CANGRANDE	
31	440	VIA	CAPULETI	

32	450	VIA	G. CARDUCCI	
33	460	VIA	CARLO CASALEGNO	
34	520	VIA	CAVALIERI DI VITTORIO VENETO	
35	525	VIA	CAVOUR	
36	540	VIA	DAMIANO CHIESA	
37	550	VICOLO	CIECO PRIMO	
38	560	VICOLO	CIECO SECONDO	
39	580	VIA	CITELLA	
40	590	VICOLO	CITELLA	
41	640	VIA	CRISTOFORO COLOMBO	
42	650	VIA	DEL COMMERCIO	
43	690	STRADA	DEL CRISTO	
44	705	VIA	CROSARA	
45	740	LARGO	SALVO D'ACQUISTO	
46	750	VIA	LUCIANO DAL CERRO	
47	753	VIA	CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	
48	754	VIA	ANGELO DALL'OCA BIANCA	
49	755	VIA	GIOVANNI DA VERRAZZANO	
50	760	VIA	LEONARDO DA VINCI	
51	765	VIA	VASCO DE GAMA	
52	770	VIALE	ALCIDE DE GASPERI	
53	780	VIA	GRAZIA DELEDDA	
54	790	VICOLO	DISCIPLINA	
55	795	P.TTA	DONATORI DI SANGUE	
56	820	VIA	CARLO EDERLE	
57	830	PIAZZA	EUROPA	
58	840	VIA	EUROPA	
59	845	L.GO	EX INTERNATI NEI LAGER	
60	855	VIA	FAVAL	
61	860	LOC.	FERLINA	
62	870	VIA	ENRICO FERMI	
63	915	VIA	FILANDA	
64	930	VIA	ANTONIO FOGAZZARO	
65	940	VIALE	FORO BOARIO	
66	950	VIA	UGO FOSCOLO	
67	1000	VIA	GARDESANA	
68	1015	VIA	FLAVIO GIOIA	
69	1050	VIA	GORIZIA	
70	1060	LUNGOMONTE	ANDREA GRAZIANI	
71	1080	VIA	DELL'INDUSTRIA	
72	1090	VIA	ISONZO	
73	1120	VIA	DEL LAVORO	
74	1130	VIA	GIACOMO LEOPARDI	

75	1140	VIA	ORESTE LEONARDI	
76	1150	PIAZZA	DELLA LIBERTA'	
77	1165	VIA	MONS. FRANCESCO LONARDI	
78	1190	CORTE	LORENZONI	
79	1205	VIA	FERDINANDO MAGELLANO	
80	1215	VIA	ANDREA MANTEGNA	
81	1220	VIA	ALESSANDRO MANZONI	
82	1230	VIA	GUGLIELMO MARCONI	
83	1240	VIA	MARMOLADA	
84	1250	VIA	MARZABOTTO	
85	1260	VIA	PIETRO MASCAGNI	
86	1275	VIA	MASTINO I° DELLA SCALA	
87	1280	VIA	GIACOMO MATTEOTTI	
88	1290	CORSO	MAZZINI	
89	1320	VIA	MERANO	
90	1340	VIA	MOLINARA	
91	1360	VIA	MONTE ADAMELLO	
92	1370	VIA	MONTE BALDO	
93	1380	VIA	MONTECCHI	
94	1400	VIA	MONTE GRAPPA	
95	1410	VIA	MONTELLO	
96	1420	VIA	ITALO MONTEMEZZI	
97	1430	VIA	MONTENERO	
98	1440	VIA	MONTE ORTIGARA	
99	1460	VIA	MONTE SABOTINO	
100	1470	VIA	SEN. LUIGI MONTRESOR	
101	1480	VIA	ACHILLE MOTTA	
102	1490	VIA	MURICI	
103	1500	VICOLO	MURICI	
104	1525	VIA	DELLE NAZIONI	
105	1530	VIA	IPPOLITO NIEVO	
106	1550	PIAZZA	NUOVA	
107	1590	VIA	OLIMPIA	
108	1610	VIA	OSPEDALE	
109	1640	VICOLO	PADRI	
110	1660	VIA	PALESTRO	
111	1690	VIA	GIOVANNI PASCOLI	
112	1700	VIA	PASTRENGO	
113	1710	VIA	PASUBIO	
114	1720	VIA	CESARE PAVESE	
115	1735	LARGO	SANDRO PERTINI	
116	1740	VIA	FRANCESCO PETRARCA	
117	1750	VIA	PIAVE	
118	1755	VIA	PIEMONTE	frazione

119	1780	VIA	PIORTA	
120	1800	VIA	POLDA	
121	1810	VIA	MARCO POLO	
122	1840	VIA	PORTALUPI	
123	1880	VIA	PRIMO MAGGIO	
124	1932	VIA	REDIPUGLIA	
125	1940	VICOLO	RIVOLTI	
126	1950	VIA	ROMA	
127	1960	VIA	GUIDO ROSSA	
128	1970	VIA	GIOACCHINO ROSSINI	
129	1990	VIA	ROVERETO	
130	2000	VIA	ALFONSO SALVALAI	
131	2020	VIA	SANTA CATERINA	
132	2030	VIA	SANTA CHIARA	
133	2040	VIA	SAN CRISPINO	
134	2050	VIA	SANTA CROCIFISSA DI ROSA	
135	2070	PIAZZETTA	SAN FRANCESCO	
136	2080	PIAZZETTA	SAN GAETANO	
137	2100	VIA	SANTA MARIA	
138	2120	VIA	SAN ROCCO	
139	2140	VIA	SAN SALVAR	
140	2150	VIA	SAN VALENTINO	
142	2180	VIA	DEGLI SCALIGERI	
143	2230	PIAZZA	DELLO STADIO	
144	2240	VIA	DELLO STADIO	
145	2260	Q.RE	SVOLTA	
146	2270	VIA	SVOLTA	
147	2275	VIA	TAGLIAMENTO	
148	2340	VIA	TONALE	
149	2355	VIA	ENRICO TOTI	
150	2360	LUNGADIGE	TRENTO	
151	2370	VIA	TRIESTE	
152	2380	VICOLO	TRIESTE	
153	2390	VIA	VAL DI SOLE	
154	2420	VIA	VALLESANI	
155	2435	VIA	VALPOLICELLA	
156	2440	VIA	ANTONIO VARISCO	
157	2450	VIA	VENEZIA	
158	2470	PIAZZA	XXVI APRILE	
159	2490	VIA	GIUSEPPE VERDI	
160	2500	VIA	VERONA	
161	2507	VIA	PAOLO VERONESE	
162	2510	VIA	AMERIGO VESPUCCI	
163	2540	PIAZZA	DELLA VITTORIA	

164	2550	PIAZ.LE	VITTORIO VENETO	
165	2570	VIA	ALESSANDRO VOLTA	
166	2580	LOC.	ZAMBONI	
167	2600	PIAZZA	DELLO ZODIACO	
168	2601	VIA	UMBERTO NOBILE	
169	2602	VIA	VOLTURNO	
170	3010	P.TTA	EMILIO CAV. DANESE	
171	3011	VIA	CATULLO	
172	3012	VIA	VIRGILIO	
173	3023	PIAZZA	DEL GRANO	
174	3106	PIAZZETTA	GAETANO TRITTONI	parcheggio
175	3108	PIAZZETTA	DON GIUSEPPE TURRI	parcheggio
176	3109	PIAZZETTA	S. ANTONIO	parcheggio
177	8159	VIA	G. D'ANNUNZIO	
178	9448	PIAZZETTA	DON LUIGI ZOCCA	
179	0	PARCO	NIEDER-OLM	zona verde
180	920	LOC.	CA' FILIPPI	

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA SECONDA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

n. d'ordine	Codice pkid	Specie	DENOMINAZIONE	FRAZIONE
181	10	VIA	ALBERE	
182	100	VIA	AURORA	
183	165	VIA	BASILICATA	frazione
184	250	VIA	BEZZECA	
185	360	LOC.	CA' DI CAPRI	
186	385	VIA	CAMPANIA	frazione
187	680	VIA	COSTALANDRIA	
188	700	LOC.	CROCIONI	
189	710	VIA	CURTATONE	
190	730	VIA	CUSTOZA	
191	825	VIA	EMILIA ROMAGNA	frazione
192	900	LOC.	FESTARA VECCHIA	
193	955	VIA	FRIULI VENEZIA GIULIA	frazione
194	1040	VIA	GOITO	
195	1115	VIA	LAZIO	frazione
196	1155	VIA	LIGURIA	frazione
197	1163	VIA	LOMBARDIA	frazione
198	1210	VIA	MAGENTA	
199	1225	VIA	MARCHE	frazione
200	1245	VIA	MARSALA	
201	1270	LOC.	MASTELLA	
202	1300	VIA	MENTANA	
203	1350	VIA	MOLINI	
204	1390	LOC.	MONTE GALETTO	
205	1540	LOC.	NOBILTRON	

206	1600	LOC.	OLIVAI	
207	1737	VIA	PESCHIERA	
208	1870	VIA	DEI PRATI	
209	1895	VIA	PUGLIA	
210	1915	VIA	QUARTO	
211	1935	VIA	RISORGIMENTO	
212	1945	VIA	BRUNO RIZZI	
213	2090	VIA	SAN ISIDORO	
214	2110	VIA	SAN MARTINO	
215	2175	STRADA	SAN VITTORE	
216	2177	VIA	SARDEGNA	frazione
217	2205	VIA	SICILIA	frazione
218	2210	VIA	SOLFERINO	
219	2276	VIA	TAMBURINO SARDO	
220	2278	PIAZZA	TEANO	
221	2330	VIA	DEI TIGLI	
222	2358	VIA	TRENTINO ALTO ADIGE	frazione
223	2383	VIA	UMBRIA	frazione
224	2385	VIA	VAL D'AOSTA	frazione
225	2445	VIA	VENETO	frazione

226	3004	VIA	DEI MILLE	
227	3006	PIAZZA	CADUTI IN GUERRA	frazione - parcheggio
228	3007	PIAZZA	DON GIO BATTA BENEDETTI	Frazione - parcheggio
229	3008	VIA	2 GIUGNO	
230	3009	VIA	PIETRO VASSANELLI	
231	3013	VIA	OVIDIO	
232	3014	VIA	ORAZIO	
233	3016	STRADA	FESTARA	
234	3017	VIA	MARZIALE	
235	3019	VIALE	MARTIRI DELLE FOIBE	
236	3021	VIA	CASTELFIDARDO	
237	3022	VIA	TOSCANA	frazione
238	3024	VIA	MOLISE	frazione

239	3025	VIA	GIOVANNI FALCONE	frazione
240	3026	VIA	PAOLO BORSELLINO	frazione
241	3027	VIA	ROSARIO LIVATINO	frazione
242	3028	VIA	GIRELLI ERINO	
243	3107	VIA	NICOLA CALIPARI	
244	4438	VIA	CADUTI DI VILLA MARIA	
245	4871	VIA	DELLA MOSTRA	
246	8158	VIA	DEI SALICI	
247	8160	VIA	MARCO BIAGI	frazione – strada privata
248	0	PARCO	ROBERT BADEN POWELL	zona verde
249	5	VIA	ABRUZZO	Frazione

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA TERZA CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

n. d'ordine	Codice pkid	Specie	DENOMINAZIONE	FRAZIONE
250	50	LOC.	ARERA SUD	
251	140	LOC.	BARATTERE	
252	170	LOC.	BASSA	
253	190	LOC.	BELCAMIN	
254	310	LOC.	BOSCHETTA	
255	330	LOC.	BRIGALDOLA	
256	380	LOC.	CALCAIE	
257	400	LOC.	CANOVA CALCAIE	
258	410	LOC.	CANOVA DELLE CAPPELLARE	
259	420	LOC.	CANOVA DEI CIOI	
260	425	LOC.	CANOVA ZUANON	
261	430	LOC.	CAPPELLARE	
262	470	LOC.	CASSETTA CIOI	
263	480	LOC.	CASSETTA DEI MONTI	
264	490	LOC.	CASSETTA DELLA PORCELLA	
265	500	LOC.	CASINO DEI CIOI	
266	510	LOC.	CASOTTON	
267	530	LOC.	CHIALBERINO	
268	570	LOC.	CIOI	
269	600	LOC.	CIVEL	
270	610	LOC.	COLOMBARA DEI MONTI	
271	620	LOC.	COLOMBARA DI SAN VITO	
272	630	LOC.	COLOMBAROLA	
273	670	LOC.	COSSAN	
274	720	LOC.	CA' CROSETTA	
275	800	LOC.	DOSSO	
276	810	LOC.	CA' DELL'EBREO	
277	850	LOC.	FAVAL	
278	910	LOC.	FIGARA	
279	40	LOC.	ARERA NORD	
280	960	LOC.	GABANEL	
281	970	STRADA	GABANEL	
282	980	LOC.	GALETTO	
283	990	LOC.	GARBERIA	
284	1010	LOC.	GATTO	
285	1020	LOC.	GIRELLI	
286	1030	LOC.	GOBBI	
287	1070	LOC.	GROTTA	
288	1100	LOC.	LAVAGNO	
289	1110	LOC.	LAVAL	

290	1160	LOC.	LOGHINO	
291	1170	LOC.	LONGIAR	
292	1180	LOC.	LORE'	
293	1200	LOC.	MADONNINA	
294	1330	LOC.	CA' DI MEZZO	

295	1450	LOC.	MONTE ROMOLDO	
296	1510	LOC.	MURLA	
297	1520	LOC.	NAPOLA	
298	1560	LOC.	CA' NOVA MONTI	
299	1580	LOC.	OCA	
300	165	LOC.	PALAZZINA	
301	1670	LOC.	CA' PANTAN	
302	1680	LOC.	PARCO ZOO	
303	1730	LOC.	PENEZIE	
304	1760	LOC.	PIGNETO	
305	1770	LOC.	PIGNO	
306	1820	LOC.	PONTIROLE	
307	1830	LOC.	PORCELLA	
308	1850	LOC.	CA' POZZO	
309	1860	LOC.	PRAIE	
310	1890	LOC.	PRUSSIANA	
311	1900	LOC.	QUAIARA	
312	1930	LOC.	QUERCIA	
313	1980	LOC.	ROTTI	
314	2010	LOC.	SANT'ANTONIO	
315	2060	LOC.	SAN FRANCESCO	
316	2200	LOC.	SGARBELLA	
317	2220	LOC.	SOTTOMONTE	
318	2250	STRADA	DELLE STRENTURE	
319	2280	LOC.	TENDE	
320	2290	LOC.	TEZZA	
321	2300	LOC.	TEZZA MOTTA	
322	2320	LOC.	TEZZETTA	
323	2350	LOC.	TORCOLO	
324	2410	LOC.	VALLAON	
325	2430	LOC.	VALPANIN	
326	2460	LOC.	VENTRETTI	
327	2480	LOC.	VENTURELLA	
328	2530	LOC.	VILLA SERENA	
329	2590	LOC.	ZANINA	
330	3018	VIA	DELLE PENEZIE	
331	3110	VIA	8 MARZO	
332	3111	VICOLO	QUAIARA	

333	3112	VIA	SCARPOLIN	
334	17633	STRADA	REGIONALE 11 PADANA SUP.	
335	34605	LOC.	VILLA MARIA	